

STATUTO

dell' ASSOCIAZIONE “ Stare Insieme”

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1- E' costituita l'Associazione denominata “**Stare Insieme**” che fissa la sua sede in Bari-Palese al Viale Gino Priolo n. 5a.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Articolo 2- “**Stare Insieme**” è un'associazione politico-culturale, a cui aderiscono liberamente cittadini e cittadine che si riconoscono nei valori e negli ideali della solidarietà, del rinnovamento, del cambiamento e del progresso.

L'Associazione opera prevalentemente nel territorio di Palese – Santo Spirito – Macchie – Catino – Enzitetto.

Articolo 3- L'Associazione si propone di:

- contribuire alla trasformazione della politica anche attraverso una pratica e una cultura di collegamento tra associazioni, comitati, movimenti in genere, centri studi, riviste e altri soggetti interessati al cambiamento.
- costruire una nuova cultura della partecipazione dei cittadini, specialmente delle donne e dei giovani, favorendo l'aggregazione e il confronto per affermare una migliore organizzazione sociale contro ogni forma di esclusione e di illegalità, per ampliare gli spazi democratici di confronto e proposta, per difendere e far rispettare le libertà individuali e collettive, le pari opportunità tra i sessi, i più deboli e gli animali;
- creare le condizioni per favorire e migliorare il rapporto tra istituzioni e cittadini, contribuendo anche con idee e progetti alla risoluzione delle problematiche del territorio;
- favorire l'estensione delle attività sociali, culturali, ricreative e artistiche, anche attraverso iniziative intese a sviluppare la collaborazione tra varie Associazioni;
- promuovere iniziative socio-culturali;
- istituire premi e riconoscimenti atti a stimolare attività artistiche musicali, filantropiche, sportive, sociali, morali e culturali in genere;
- promuovere dibattiti, convegni, cineforum, feste collettive, giochi, manifestazioni teatrali e musicali;
- organizzare viaggi e gite a livello culturale e di scambio culturale e multiculturale;
- tutelare il patrimonio artistico ed ambientale, attraverso il rispetto della natura e la valorizzazione della cultura nella tradizione locale.

Articolo 4- L'Associazione si propone di operare in collaborazione con le amministrazioni Comunali e Provinciali e comunque con tutti gli organismi istituzionali dell'ordinamento dello Stato.

Articolo 5- Per rendere più efficiente la propria attività l'Associazione, per il suo funzionamento tecnico ed organizzativo, a giudizio del Consiglio Direttivo, potrà essere disciplinata da regolamenti interni, settori operativi e referenti-responsabili.

In particolare dovrà essere costituita una sezione per le politiche giovanili.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 6- Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, da sottoscrizioni volontarie fra soci e non e da avanzi netti di gestione.

Articolo 7- Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dagli eventuali versamenti effettuati dai soci fondatori al momento della Costituzione dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

TITOLO IV

SOCI

Articolo 8- I soci dell'Associazione possono essere fondatori, ordinari e onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari quelli che aderiscono all'Associazione con il solo versamento della quota sociale e accettano espressamente i contenuti del presente Statuto e delle delibere approvate in precedenza dagli organi Statutari. Sono soci onorari quelli che, per particolare meriti, sono ritenuti tali dall'Assemblea che decide con una maggioranza di 2/3 dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo.

I soci sono obbligati a comunicare tempestivamente le variazioni anagrafiche, telefoniche e di posta elettronica.

Articolo 9- Per associarsi è necessario avere la maggiore età. L'adesione all'Associazione dà diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti interni e per la nomina degli organi Direttivi dell'associazione.

L'aspirante socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, sostenuta da almeno tre soci, specificando nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, professione e cittadinanza ed una dichiarazione di accettazione dello Statuto e dei regolamenti.

Articolo 10- Possono fare istanza per associarsi anche i minori di anni 18 che abbiano compiuto i quattordici anni. I soci junior non hanno diritto di voto, non devono corrispondere alcun contributo volontario e possono nominare un loro rappresentante nel Consiglio direttivo.

Articolo 11- Il consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione dei nuovi soci entro trenta giorni dal loro ricevimento.

Il Consiglio Direttivo comunica al nuovo socio l'avvenuto accoglimento o meno della stessa senza obbligo di motivazione.

Articolo 12- lo scioglimento del rapporto sociale può verificarsi per:

- 1) per morte del socio;
- 2) dimissioni scritte;
- 3) per inadempimento degli obblighi associativi;
- 4) per espulsione dovuta ad indegnità per comportamento immorale o, comunque non conforme allo spirito ed alle finalità dello Statuto.

La perdita della qualità di socio in ogni caso è stabilita dal Consiglio Direttivo con giudizio inappellabile.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 13- sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli aderenti all'associazione;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il vice Presidente del Consiglio Direttivo, di sesso diverso dal Presidente;
- e) il tesoriere;
- f) il segretario;
- g) il collegio dei revisori dei conti.

Articolo 14- L'Assemblea - L'assemblea è composta da tutti i soci. Essa si riunisce su convocazione del Presidente, con avviso scritto da inviare al domicilio del Socio anche a mezzo posta elettronica, in seduta ordinaria una volta all'anno entro il 31 gennaio per l'approvazione del programma di attività sociali e del bilancio di previsione dell'anno in corso e per l'approvazione del bilancio consuntivo e dello stato patrimoniale relativo all'esercizio precedente.

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, secondo le modalità di cui sopra, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando è fatta esplicita richiesta da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un delegato.

Hanno diritto al voto i soci fondatori ed ordinari. L'Assemblea ha il compito di:

- a) formulare gli indirizzi generali dei programmi delle attività sociali;
- b) eleggere il Presidente;
- c) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- d) eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti;
- e) approvare le eventuali variazioni al presente Statuto con la maggioranza assoluta e la presenza di almeno due terzi dei soci.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è composto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci, da un minimo di nove componenti ad un massimo di quindici, compreso il Presidente dell'Associazione che è membro di diritto.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea dei soci, con voto a maggioranza semplice e possono essere integrati nel corso del triennio.

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) nominare, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- b) deliberare sulla ammissione di nuovi soci;
- c) dare attuazione al programma delle attività sociali sulla base degli indirizzi deliberati dall'Assemblea dei Soci e predisporre il nuovo programma annuale da sottoporre all'Assemblea;
- d) amministrare i fondi dell'Associazione;
- e) predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni volta che lo ritengano necessario il Presidente o almeno 1/3 dei suoi membri. E' convocato dal Presidente.

Il Consiglio decide a maggioranza semplice dei suoi membri ed in caso di parità prevale il parere di chi lo presiede.

Articolo 16- Il Presidente

E' eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Associazione. Dura in carica tre anni e può essere rieletto per non più di due mandati consecutivi.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo e li presiede. E' responsabile, al pari degli altri membri del Consiglio Direttivo, dell'amministrazione finanziaria, dell'attuazione degli scopi e dei programmi approvati dall'Assemblea.

Presenta all'Assemblea i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vice Presidente, in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 17 – Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 18 – Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione dell'Assemblea generale e del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Articolo 19 – Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità. Predispose, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Articolo 20 – Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Elegge al suo interno un Presidente che convoca il collegio stesso almeno due volte all'anno per verificare l'andamento complessivo del bilancio associativo. Le relative risultanze sono riportate in apposito registro che è sempre a disposizione dei soci. Il Collegio riferisce all'Assemblea dei Soci in occasione delle riunioni dedicate al bilancio.

I componenti del Collegio sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

TITOLO VI BILANCIO

Articolo 21 – L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso che dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 gennaio successivo.

TITOLO VII SCIoglimento

Articolo 22 - L'Associazione "Stare Insieme " ha durata illimitata. Solo la volontà dell'Assemblea ne può decretare lo scioglimento con una maggioranza qualificata dei due terzi dei soci.

In caso di scioglimento, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE

Articolo 23 – Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 2005. L'approvazione del programma di attività sociali e l'approvazione del bilancio di previsione 2005 da parte dell'Assemblea dei soci dovrà avvenire entro il 3 marzo 2005.

Bari, 20 febbraio 2005